



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
TERRACINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

NRG. 877/2018

SENT 619/19

R.G. 877/18

REP

CRON 8174/19

Il Giudice di Pace, in persona dell'avv. **Pietro Tudino**, all'udienza del 215
NOVEMBRE 2019, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta in epigrafe avente ad oggetto "OPPOSIZIONE ex
art. 23 l.689/81"

TRA
C/O AVV. R Iacovacci opponente

E
Prefettura di LATINA .

OPPOSTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con Atto ritualmente depositato presso questa cancelleria l'opponente
ricorreva, ex artt.22, 23 l.689/81, avverso Ordinanza ingiunzione del
Prefetto in esito a p. verbale Di contravvenzione n. 7000.15268/144
elevato dalla Polstrada di LATINA in data 25/2/18. Quanto alla violazione
dell'art-173 c.d.s., eccependo violazioni formali e sostanziali delle
norme regolatrici della procedura in materia.

All'udienza di discussione fissata in data odierna questo Giudice, verificata
la regolarità dell'instaurazione del presente giudizio, stante la compiuta
notificazione dell'avviso alle parti (presso la cancelleria per le parti)
verificato che dagli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio, vi fossero sufficienti
elementi per giungere ad una decisione di merito, assegnava la causa a
sentenza, pronunciandosi a mezzo di separato dispositivo.

Va preliminarmente osservato che non deve procedersi a declaratoria di
inammissibilità del ricorso in quanto esso risulta ritualmente depositato, nei
termini di legge vigenti (30 gg), a firma dell'opponente, presso la
cancelleria di questo ufficio, territorialmente competente in ragione del
luogo della pretesa infrazione, così come la normativa richiede.

Cio' detto, è opportuno valutare nel merito l'eventuale fondatezza dell'atto di ricorso proveniente dall'opponente il quale incentra le proprie doglianze essenzialmente sull'aspetto della illegittimità della rilevazione per esser stata elevata nei confronti di conducente - minore, come tale non titolare di una autonoma legittimazione passiva che sarebbe spettata invece ai genitori . Parte opposta compare e provvede al deposito gli atti a sostegno della propria prospettazione sanzionatoria dalla cui documentazione emerge la regolarità della notifica del verbale (contestato nell'immediatezza) , nel merito si osserva che appare corretta l'obiezione del ricorrente che sul punto lamenta il difetto di legittimazione passiva dell'allora minorenni impropriamente definito

trasgressore nel corpo del p. verbale ,sebbene privo di legittimazione. Sebbene sia ormai invalsa una prassi ,seguita da molti comandi di polizia, che in molti casi procede a redigere verbale di contestazione nei confronti dello stesso minorenni , qualificato come **trasgressore**, e a notificarne una copia ai genitori, occorre considerare che ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

"non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni"; inoltre, "della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Pertanto, nel caso che sia accertata l'infrazione di una norma del Codice della Strada commessa da un minorenni, deve essere considerato trasgressore non il minorenni stesso, ma colui o coloro che sono tenuti alla sua sorveglianza, i quali rispondono della violazione non per responsabilità solidale, ma a titolo personale e diretto in qualità di trasgressori, per culpa in vigilando e/o in educando.

Questa impostazione è supportata da varie sentenze della Corte di Cassazione (fra le molte: sez. I civ., 22 gennaio 1999, n. 572 - sez. III civ., 25 gennaio 2000, n. 7268 e Cass., sez. I civ., 26 marzo 2002, n. 4286) in tali contesti si è esplicitato che "ancorché riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto immediato verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la

redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo". Dunque, nel caso di violazione del Codice della Strada commessa da minore, deve essere redatto immediatamente il verbale di accertamento e, successivamente, il verbale di contestazione. La contestazione deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sorveglianza del minore, le quali, quindi, devono essere considerate e chiaramente qualificate, nel verbale, come effettivi trasgressori, in quanto, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 689/81, hanno consentito o non hanno impedito al minore, soggetto alla loro sorveglianza, di violare una norma del Codice della Strada. Ancora, si è ritenuto che non può essere ritenuta "idoneo atto di contestazione nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, ove non accompagnata da elementi specifici di contestazione nei loro confronti, la semplice notificazione anche ad essi della copia di un verbale di contestazione del fatto al minore". (di tali specificazioni non vi è traccia al verbale opposto). La palmare nullità del p.v. originario si riflette sulla successiva ordinanza opposta che va pertanto annullata. le spese di lite seguono la soccombenza e restano precisate come da dispositivo

PQM

Il Giudice di Pace, Accoglie il ricorso ed annulla l'opposta ordinanza ingiunzione .Pone a carico della Prefettura di LATINA le spese di lite in favore del procuratore *ad litem* avv. R Iacovacci nella misura di €200,00 oltre Iva E Cpa. CON ATTRIBUZIONE PER ESPRESSA RICHIESTA -

TERRACINA



Il GDP

Il Giudice di Pace
dott. Pietro Tardino

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Lucilla Gargiulo